



TRIBUNALE DI MESSINA

Presidenza

Decreto n. 20/2020

Messina, 29 aprile 2020

Al Consiglio Superiore della Magistratura - Settima Commissione
settima-emergenzacovid@cosmag

Al Ministero della Giustizia - Gabinetto del Ministro

Al Capo del DOG Ministero della Giustizia

Al Prefetto di Messina

Al Questore di Messina

Al Presidente della Corte d'Appello di Messina

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina

Ai Magistrati ordinari e onorari del Tribunale di Messina

Al Dirigente amministrativo

Al Personale amministrativo del Tribunale di Messina

Al Dirigente dell'Ufficio UNEP

Al Direttore della Casa circondariale di Messina

All'Ufficio del Giudice di Pace di Messina

All'Ufficio del Giudice di Pace di Rometta

Al Sindaco di Messina

Al Sindaco di Rometta

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Barcellona P.G.**

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Barcellona P.G.

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Patti

Al Presidente del Consiglio Notarile distrettuale

Al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina
Al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Messina
Al Presidente del Collegio dei Geometri
Al Presidente dell'Ordine degli Psicologi
Al Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Al Presidente dell'Ordine dei Dottori agronomi e forestali di Messina
Al Presidente del Collegio dei Periti agrari
Al Presidente del Collegio degli Agrotecnici

Oggetto: epidemia da coronavirus SARS-CoV-2 2019 – disposizioni in merito all'attività giurisdizionale per il periodo 12 maggio – 30 giugno 2020.

Il Presidente f.f.,

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 e convertito in legge, e rilevato che, ai sensi dell'art. 83, co. 6, *“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;

visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e successivi;

visto il Decreto del Capo del DOG del 6 marzo 2020;

visti i decreti presidenziali nn. 14/2020, 15/2020, 16/2020 e 18/2020;

viste le linee guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26 marzo 2020;

visto il Protocollo di intesa stipulato con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina e la Camera penale di Messina “P. Pisani e G. Amendolia” e la Camera penale di Messina “Erasmus da Rotterdam”, per la trattazione a distanza delle udienze penali ed interrogatori, con validità sino all'11 maggio 2020, salvo proroga;

visto il Protocollo stipulato in data 15 aprile 2020 (con nuova versione in data

21 aprile 2020) con Procura della Repubblica e l'Ordine degli Avvocati di Messina per la trattazione delle udienze civili tramite trattazione scritta (art. 83, co. 7, lett. h) d.l. 18/2020) e tramite collegamento da remoto (art. 83 co. 7, lett. f) d.l. 18/2020);

preso atto delle conclusioni emerse in esito alla riunione tenutasi in Corte d'Appello;

visto il decreto del 20 aprile 2020 n. 69 del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale;

sentiti i presidenti ed i coordinatori delle sezioni civili, del lavoro e penali,

DISPONE

quanto segue con riferimento al periodo 12 maggio – 30 giugno 2020

Sommario

A) Disposizioni generali	pag. 3
B) Udienze civili e di lavoro	pag. 4
C) Procedimenti in materia di stato e capacità delle persone	pag. 7
D) Procedure concorsuali	pag. 8
E) Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari	pag. 10
F) Udienze penali	pag. 14
G) Cancellerie e accesso al pubblico	pag. 21
H) Tirocini formativi	pag. 22
I) Ufficio del giudice di pace	pag. 22
L) Misure di igiene e profilassi	pag. 22.

A) Disposizioni generali.

1. Secondo quanto evidenziato dal DPCM 26 aprile 2020 e, sia a livello centrale che locale, dalle Autorità Sanitarie, permane anche per il periodo successivo all'11 maggio 2020 nell'ambito delle attività giudiziarie l'esigenza di limitare concretamente la mobilità ed i contatti tra le persone, allo scopo di limitare la diffusione dell'epidemia, sicché, allo stato e salvo successiva determinazione, le misure consentite dal d.l. n. 18/2020 devono essere adottate nella massima estensione temporale prevista e, quindi, sino al 30 giugno p.v.

Alla luce delle indicazioni e delle linee guida contenute nel decreto del 20 aprile 2020 n. 69 del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale, si dispone quanto segue, nel contesto della opportuna gradualità di ripresa complessiva dell'attività giudiziaria civile e penale a decorrere dal 12 maggio 2020, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di tutela della salute di tutti gli ope-

ratori giuridici e dell'utenza nonché delle possibili difficoltà applicative conseguenti a problemi logistici e ad alcune modalità di trattazione delle udienze previste dal d.l. n. 18/2020.

2. In tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio secondo le disposizioni che seguono, i giudici, con decreto emesso in data antecedente all'udienza stabilita, ove non dispongano che la stessa si svolga con le modalità alternative previste dal d.l. n. 18/2020, firseranno i procedimenti preferibilmente **a orario**, in maniera tale da evitare il formarsi di assembramenti; sarà cura della cancelleria provvedere alle comunicazioni di rito (nel penale con **avviso comunicato esclusivamente con modalità telematiche**, ai soli difensori anche nell'interesse dei rispettivi assistiti, ai sensi dell'art. 83, co. 13 e 14, d.l. n. 1/2020) e all'affissione dell'elenco dei procedimenti da trattare con indicazione per ciascuno dell'orario di chiamata.

3. Le predette udienze, saranno tenute, anche solo ai fini del rinvio, **a porte chiuse ai sensi degli artt. 128 c.p.c. e 472 c.p.p.**; pertanto, per ciascun procedimento saranno ammessi in aula unicamente le parti interessate al procedimento medesimo, la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codice di rito, ed i rispettivi difensori; è, in ogni caso, vietato dar luogo ad assembramenti nei corridoi ed all'esterno delle stanze o aule dove si tiene l'udienza. Le parti ed i difensori potranno attendere il loro turno nell'atrio principale o negli atri laterali, in maniera tale da rispettare la distanza di sicurezza.

4. Per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate **gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente affinché i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza**, a meno che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito.

B) Udienze civili e di lavoro.

5. A norma dell'art. 83, co. 11, d.l. n. 18/2020, nell'ambito dei procedimenti civili instaurati o da instaurare dinanzi al Tribunale è consentito il **deposito unicamente telematico** degli atti e documenti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui

all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Tutte le udienze civili in senso lato e del lavoro già fissate ovvero da fissare nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 si svolgeranno, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Protocollo sottoscritto in data 21 aprile 2020 con l'Ordine degli Avvocati di Messina e la Procura della Repubblica di Messina:

a) con la **modalità della c.d. partecipazione virtuale o cartolare delle parti** ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) d.l. 18/2020 (v. *infra* n. 7)

b) ovvero tramite **collegamento da remoto** ex art. 83 co. 7, lett. f) d.l. 18/2020 (*infra*, n. 8).

La trattazione "tradizionale" delle udienze costituisce, nel periodo suddetto, evenienza eccezionale e residuale, giustificata da obiettive esigenze processuali che, ad esempio, impongano la presenza in udienza delle parti private ovvero da criticità tecniche (v. *infra*, n. 9).

7. **L'udienza a trattazione scritta (o a partecipazione virtuale o cartolare)** riguarda in genere quei procedimenti per i quali o per la tipologia o per la specifica fase processuale non sia prevista necessariamente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. Può anche applicarsi ai divorzi congiunti.

7.1 – Il giudice dispone con decreto telematico che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. h del D.L. n. 18/2020, assegnando termine sino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza a trattazione scritta (fatti salvi casi di urgenza, che consentono l'abbreviazione di quel termine) per il deposito telematico di **sintetiche note scritte**. Il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*.

7.2 - La cancelleria provvederà a comunicare ai difensori delle parti costituite e, laddove previsto, al Pubblico Ministero, il suddetto decreto di norma almeno quindici giorni prima (fatti salvi casi di urgenza).

7.3 - I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato sintetiche note scritte, secondo le indicazioni contenute nel citato Protocollo anche

quanto alla sua lunghezza (massimo due pagine), , contenenti le sole istanze e conclusioni e, in sostanza, le ordinarie deduzioni e richieste che avrebbero inserito a verbale.

7.4 - Il giudice, alla data fissata, procede alla verifica della comunicazione del decreto di cui al punto 7.1), anche mediante redazione di rituale verbale, e provvede in udienza o fuori udienza ad emettere i provvedimenti conseguenti.

7.5 - Poiché le note scritte sono *ex lege* sostitutivi della presenza fisica dei difensori in udienza, il loro mancato deposito verrà valutato ai sensi degli artt. 181, 309 e 631 c.p.c.

7.6 - Nel caso di **udienza di prima comparizione**, se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente dopo i predetti termini e risulta accettata la sua costituzione, il giudice rinvia la trattazione della causa, ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.

7.7 - Nel caso di **decisioni contestuali ex artt. 281 sexies e 429, co. 1, c.p.c.**, la previsione del d.l. n. 18/2020 della partecipazione cartolare o virtuale delle parti comporta che non si darà luogo a lettura in udienza della sentenza (che presuppone la presenza fisica delle parti): la stessa, pertanto, sarà depositata dal giudice telematicamente il giorno stesso dell'udienza ed in esito alla stessa.

7.8 - I presidenti di sezione, nell'ambito della summenzionata gradualità di ripresa dell'attività e in relazione alle concrete situazioni delle rispettive cancellerie, valuteranno l'opportunità o meno che sino al 30 giugno 2020 le udienze del settore civile/lavoro di competenza siano tenute con un numero ridotto di fascicoli (portando pertanto in udienza la metà o i due terzi di quelli fissati nella specifica data), tuttavia con un minimo di 15/20 fascicoli: in tal caso, dovranno privilegiarsi di norma, oltre le urgenze, i procedimenti cautelari, possessori e nunciatori, i sequestri conservativi e giudiziari, gli accertamenti tecnici preventivi, gli sfratti, i giudizi già pronti per la decisione e quelli di più vecchia iscrizione a ruolo e, nel settore lavoro, anche i procedimenti di invalidità civile, rinviando gli altri.

7.9 - Per i **magistrati onorari** lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta e la sua durata andranno attestati (al fine della prevista remunerazione) dal cancelliere, sulla base delle risultanze dei registri informatici e dei verbali redatti ai sensi del punto 7.4).

8. Quanto all'**udienza da remoto**, si rinvia integralmente a quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto in data 21 aprile 2020, allegato al presente decreto.

9. Solo in casi assolutamente eccezionali, qualora non sia possibile lo svolgimento delle udienze a partecipazione virtuale o da remoto ovvero sia necessario tenere l'udienza con presenza di avvocati e parti o terzi ovvero per impossibilità di utilizzo di *Consolle*, il giudice terrà l'**udienza tradizionale**, curando di adottare ogni indispensabile cautela sia di fissazione di orario che di altro genere per evitare rischi di contatto e di assembramento.

9.1 - Nella medesima ottica il giudice valuterà l'opportunità di differire tempestivamente le **prove testimoniali** a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che la parte interessata non rappresenti esigenze di specifica e motivata urgenza, che rendano necessaria la non differibilità dell'esame.

9.2 - Quanto al **giuramento del consulente tecnico d'ufficio** previsto in udienze sino al 30 giugno 2020, i giudici privilegeranno la modalità del giuramento con dichiarazione telematica, per coerenza sistematica con la possibilità di trattazione cartolare dell'udienza (v. CSM, delibera 11 ottobre 2017, sia pure relativa alle buone prassi in materia di esecuzioni immobiliari: *"Può certamente dirsi conforme all'evoluzione ordinamentale, ormai incentrata sull'utilizzo generalizzato del deposito telematico degli atti, la prassi di alcuni uffici, tesa a consentire che il giuramento dello stimatore avvenga tramite deposito di atto telematico, senza comparizione dal giudice o presso la cancelleria"*). In tal caso, il c.t.u. depositerà in forma telematica almeno cinque giorni prima della data di udienza dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente, con accettazione dell'incarico e giuramento di rito secondo la formula prevista dall'art. 193 c.p.c.

C) Procedimenti in materia di stato e capacità delle persone.

10. Premesso che l'utenza sottoposta a procedimenti di interdizione, inabilitazione e a procedimenti volti alla nomina di amministratori di sostegno, la cui audizione da parte dell'ufficio giudiziario è obbligatoria ai sensi degli artt. 407 e 419 c.c., versa notoriamente in stato di peculiare fragilità, va richiamato integralmente quanto disposto sino al corrente mese di aprile dal presidente della prima sezione civile con nota del 6 marzo 2020.

Poiché idonee misure di salvaguardia non possono essere osservate né in occasione dell'ingresso di tale utenza presso gli uffici giudiziari, né in caso di accesso del magistrato presso le abitazioni private e i luoghi di ricovero e cura, la predetta audizione è differita a periodo successivo al 30 giugno 2020 in tutti i casi di intervenuta nomina in via provvisoria di un rappresentante dell'incapace, secondo le modalità che verranno stabilite con separato decreto dal presidente della prima sezione civile.

D) Procedure concorsuali.

11. Per ciò che concerne le **procedure concorsuali**, si dispone quanto segue.

12. Le **udienze prefallimentari** ex art. 15 legge fall. e quelle inerenti i ricorsi per concordati preventivo ex art. 161 e 162 legge fall. fissate o da fissare tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 saranno trattate con la **modalità di svolgimento dell'udienza a trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020**, con note difensive che sono sostitutive della (ed equipollenti alla) partecipazione fisica del debitore in udienza, conformemente a quanto stabilito nella riunione della seconda sezione civile del 23 aprile 2020. Invero, l'attuale emergenza sanitaria e l'esigenza di tutelare il diritto costituzionale alla salute di tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e privati, impone di adottare misure partecipative che, peraltro, sono coerenti con il rito camerale deformalizzato delle udienze prima citate, realizzandosi comunque un pieno contraddittorio con garanzia del diritto di difesa.

Ne consegue che:

- a) nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 15 legge fall. verrà specificato che la stessa si svolgerà nella modalità a trattazione cartolare, assegnando alle parti termini anteriori alla udienza (anche sfalsati) per il deposito di note difensive scritte;
- b) nello stesso decreto il debitore verrà avvertito che, anche ove non sia assistito da un difensore, potrà egualmente depositare le proprie difese mediante note scritte da trasmettere entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello prefissato, mediante posta elettronica certificata (pec: fallimentare.tribunale.messina@giustiziacert.it) ovvero deposito in cancelleria in formato cartaceo;
- c) Il Tribunale, sulla base degli scritti e dei documenti depositati, deciderà in camera di consiglio, successivamente alla data indicata nel decreto ex art. 15 legge fall.

Resta salva la facoltà del Tribunale, per situazioni eccezionali, di convocare il debitore nell'udienza camerale.

13. A norma dell'art. 10, co. 1, d.l. n. 23/2020, tutti i **ricorsi ex artt. 15 e 195 legge fall.** e 3 d.p.r. n. 270/1999 depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili (salva l'eccezione del co. 2, relativa a istanze di fallimento presentate dal P.M., quando vi è richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 15,

co. 8, legge fall.). Ne consegue che il Tribunale dichiarerà con decreto, anche fuori udienza e d'ufficio, l'improcedibilità di quei ricorsi.

14. Le attività di apposizione dei sigilli e di inventario (sospese sino all'11 maggio 2020) dovranno essere effettuate con tutte le necessarie cautele a tutela della salute degli operatori e dei terzi, e potranno essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 – previa autorizzazione del giudice - ove non si ravvisino criticità o pericolo di dispersione dei beni.

15. Quanto all'attività di gestione e controllo del curatore (e del commissario e del liquidatore giudiziali), gli accessi presso i cespiti del fallito, sospesi sino alla data dell'11 maggio 2020, dovranno essere effettuati, ove necessario, con tutte le cautele imposte dall'emergenza sanitaria, previa interlocuzione con il giudice.

16. Quanto agli ordini di liberazione, fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) ai sensi dell'art. 113, co. 6, d.l. n. 18/2020 (secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020), sino alla data del 30 giugno 2020 sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso), ad eccezione delle seguenti ipotesi e salve le necessarie cautele, previa interlocuzione con il giudice, che valuterà eventuali criticità, sia dal punto di vista pratico che sanitario, dell'attività liberatoria:

- a) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;
- b) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- c) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

17. Quanto all'attività dell'esperto stimatore, essendo sospesi sino all'11 maggio 2020 gli accessi presso gli immobili, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore, sono da intendersi sospesi i termini per il deposito della perizia sino al 31 maggio 2020.

18. Le udienze di verifica dei crediti ex art. 96 legge fall., se non rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, di norma ed ove possibile saranno trattate, ai sensi dell'art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, nella modalità c.d. a partecipazione

virtuale: in tal caso, in via preventiva il giudice delegato darà avviso alle parti che l'udienza stessa avverrà con trattazione cartolare nella data fissata, con decreto da comunicare almeno quindici giorni prima della data di udienza, assegnando alle parti (in aggiunta al termine previsto dall'art. 95, co. 2, legge fall. per presentare osservazioni) termine sino a due giorni prima per l'eventuale deposito telematico di sintetiche note scritte (non superiori a due pagine), contenenti eventuali precisazioni del credito o controdeduzioni alle osservazioni di altri creditori.

Il curatore può partecipare all'udienza mediante collegamento video e audio a distanza, tramite applicativo *Microsoft Team* o similare, secondo quanto disposto dal giudice delegato nel decreto suddetto.

19. Analogamente si provvede per le **adunanze dei creditori** nel concordato preventivo ex art. 174 legge fall., con i necessari adattamenti, se non si ravvisa l'opportunità di rinviare a data successiva al 30 giugno 2020.

20. Premesso che gli esperimenti di **vendita** sono sospesi sino al 31 maggio 2020 (salve le eccezioni previste nella circolare del 9 aprile 2020 del presidente della seconda sezione civile), quelli da fissare saranno previsti prudenzialmente per date successive al 30 giugno 2020 e, tendenzialmente non prima di settembre 2020, stante l'esigenza di assicurare l'accesso ai beni da parte degli interessati in piena sicurezza e di programmare la pubblicità in tempo utile e per evitare di sostenere spese in caso di eventuali successive criticità dell'emergenza sanitaria in corso che possano determinare ulteriori rinvii nel periodo preferiale.

21. Le **udienze di approvazione del rendiconto finale** del curatore si terranno con modalità a trattazione scritta, potendo il curatore partecipare mediante collegamento video e audio a distanza, tramite applicativo *Microsoft Team* o similare, secondo quanto disposto dal giudice delegato.

22. Quanto ai **procedimenti di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti**, si richiama l'art. 9 d.l. n. 23/2020.

E) Procedure esecutive.

23. Le **udienze di esecuzione** (mobiliari ed immobiliari) fissate o da fissare nell'arco temporale tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 di norma ed ove possibile saranno trattate, ai sensi dell'art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, con la modalità c.d. a partecipazione virtuale, ove per la tipologia di procedimento e per la specifica fase non sia prevista necessariamente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e sia consentito il rito telematico: in tal caso, in via preventiva il giudice dell'esecuzione (per ciascuna udienza o per lo specifico giudizio)

darà avviso alle parti che l'udienza stessa si svolgerà con trattazione virtuale (nella data fissata o in udienza successiva), con decreto da comunicare almeno quindici giorni prima della data e con invito a depositare telematicamente almeno cinque giorni prima dell'udienza "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", che non potranno superare le due pagine; i predetti termini potranno essere abbreviati dal giudice per specifiche esigenze, consentendo comunque il deposito di note almeno sino a due giorni prima dell'udienza.

Nel decreto le parti vengono avvertite che, essendo la partecipazione all'udienza effettuata mediante il suddetto scambio di note, il mancato deposito di queste ultime equivale ad assenza dalla udienza, valutabile ai sensi dell'art. 631 c.p.c.

23.1 - Ove quanto sopra non fosse possibile e si renda comunque necessaria la presenza dei difensori e delle parti o di altri soggetti, l'udienza verrà trattata secondo il metodo tradizionale, con l'adozione di ogni necessaria cautela, anche di fascia oraria, per limitare al massimo la presenza di più persone in aula o nei corridoi.

23.2 - Il giudice può anche, ove sia possibile dal punto di vista telematico, tenere udienza "a distanza", con collegamento video e audio da remoto.

23.3 - Per le **udienze di esecuzione mobiliare** ed al fine del necessario adattamento dell'udienza a partecipazione scritta con le specificità del procedimento, consentendo alla cancelleria di accettare tempestivamente i depositi telematici:

- a. per i **pignoramenti presso terzi**, il creditore procedente può depositare fino a due giorni prima dell'udienza (con evidenziazione di "*urgenza*") atti e documenti con integrazione di note (quali ad es. dichiarazione del terzo pervenuta tardivamente), che non ha avuto la possibilità di inviare prima per motivi non dipendenti dallo stesso;
- b. per le **opposizioni all'esecuzione** (ex art. 615 co. 2 e 619 c.p.c.) con richiesta di inibitoria, la stessa potrà essere depositata telematicamente con evidenziazione di "*urgenza*" fino a due giorni prima dell'udienza stessa.

Analogamente si procede per le opposizioni ex art. 617 c.p.c., per le opposizioni nelle esecuzioni immobiliari e nei pignoramenti presso il debitore.

23.4 – In via tendenziale, visto l'ingorgo dei ruoli conseguente ai rinvii d'ufficio per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e le permanenti esigenze di cautela sanitaria, le nuove udienze dovranno essere fissate in data successiva al 30 giugno 2020, valutando in maniera rigorosa la sussistenza del presup-

posto dell'urgenza connesso al "*grave pregiudizio*" che deriverebbe dalla ritardata trattazione da fissare (es. per sospensione connessa ad opposizione, conversione del pignoramento, richiesta di stipula di mutui e/o vendite notarili con contestuale cancellazione di gravami, ecc.) ed adottando, comunque, le necessarie cautele prima indicate.

24. Quanto agli **ordini di liberazione**, fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) sino alla data del 30 giugno 2020 sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso), in applicazione dell'art. 113, co. 6, d.l. n. 18/2020 (secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020).

Fanno eccezione le seguenti ipotesi, salve le necessarie cautele, previa interlocuzione con il giudice, che valuterà eventuali criticità, sia dal punto di vista pratico che sanitario, dell'attività liberatoria:

- 1) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

25. Quanto alle **vendite immobiliari** ed all'attività del professionista delegato, gli esperimenti di vendita da fissare saranno previsti prudenzialmente per date successive al 30 giugno 2020 e, tendenzialmente non prima di settembre 2020, stante l'esigenza di assicurare l'accesso ai beni da parte degli interessati in piena sicurezza e di programmare la pubblicità in tempo utile e per evitare di sostenere spese in caso di eventuali successive criticità dell'emergenza sanitaria in corso che possano determinare ulteriori rinvii nel periodo preferiale.

Si rammenta che, come da circolare del presidente della seconda sezione civile del 9 aprile 2020, sono sospese le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) fissate sino al 31 maggio 2020, salvo diversa determinazione del giudice.

Pertanto:

- 1) i termini previsti per le attività di delega, ivi compresa la data della vendita, verranno automaticamente prorogati di novanta giorni ed il delegato provve-

derà a rifissare l'esperimento in data successiva al 30 giugno 2020, dandone comunicazione al giudice;

2) il delegato darà avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che pubblicamente sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *“vendita differita ai sensi del d.l n. 11/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione”*;

3) le offerte già ritualmente pervenute per le vendite oggetto di sospensione verranno considerate valide per il nuovo esperimento, salvo, per l'appunto, che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;

4) i delegati sino al 31 maggio 2020 non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese e comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

5) in occasione degli esperimenti come sopra sospesi, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; per converso, laddove la vendita sia celebrata nelle aule del Tribunale, in caso di assenza di offerte attestata dalla Cancelleria, il delegato potrà procedere alla redazione del verbale secondo le modalità sopra indicate;

6) in relazione alle procedure sospese nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

26. Quanto alle **vendite mobiliari telematiche**, le stesse si svolgeranno regolarmente a cura dell'IVG (a seguito della comunicazione pervenuta dallo stesso) ovvero di altro commissionario, con tutte le cautele necessarie per limitare contatti tra operatori e terzi (es. asportazione o consegna di beni).

F) Udienze penali.

27. Le udienze dei procedimenti penali previste sino al 30 giugno 2020 presso tutti gli Uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del giudice di Pace di Messina e di Rometta) che non rientrano tra quelle da trattare elencate nel successivo n. 30, sono **differite d'ufficio** a data successiva allo stesso 30 giugno.

28. A norma dell'art. 83, co. 9, d.l. n. 18/2020, nei procedimenti come sopra differiti, il **corso della prescrizione** e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo del rinvio e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

29. In linea generale, le udienze saranno **differite d'ufficio, fuori udienza**, dal giudice monocratico o dal presidente di sezione oppure dal presidente del collegio, dal gup o dal giudice di pace dinanzi ai quali pende il procedimento, con **avviso comunicato esclusivamente con modalità telematiche** (sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o a mezzo PEC), con congruo anticipo, ai soli difensori anche nell'interesse dei rispettivi assistiti, ai sensi dell'art. 83, co. 13 e 14, d.l. n. 1/2020, nonché al pubblico ministero e, con modalità ordinarie, alle persone offese che risultino prive di difensore.

A tale fine, gli Uffici del Giudice di Pace sono autorizzati all'impiego del sistema delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali.

29.1 – Nei casi in cui non sia possibile il differimento fuori udienza, per quelle che dovranno essere tenute ai soli fini del rinvio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina valuterà l'opportunità, d'intesa con questa Presidenza, di **individuare uno o più avvocati che intervengano in udienza stessa**, eventualmente in sostituzione dei difensori titolari, al solo scopo di garantire il contraddittorio funzionale al rinvio dei procedimenti, nonché di invitare tutti gli iscritti a promuovere l'**elezione di domicilio dei propri assistiti** (anche temporanea, fino al 15 luglio 2020) presso il proprio studio, depositando la relativa dichiarazione telematicamente a mezzo PEC presso l'indirizzo PEC della Cancelleria penale.

29.2 – Ove possibile, a norma dell'art. 83, co. 12 bis d.l. n. 18/2020, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico

ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti e periti, saranno tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto nel Protocollo per le udienze penali indicato in premessa e al successivo punto 32).

- 30. Non sono soggetti a rinvio le seguenti tipologie di procedimenti:**
- a. procedimenti per **convalida dell'arresto o del fermo**;
 - b. procedimenti di convalida **dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare**;
 - c. procedimenti con **imputati sottoposti a misura cautelare (coercitiva o interdittiva)**
 - d. procedimenti in cui sono state richieste o applicate **misure di sicurezza detentive**;
 - e. procedimenti del **Tribunale del riesame** ex artt. 309, 310 e 324 c.p.p., compresi quelli con indagati liberi;
 - f. procedimenti che presentano carattere di **urgenza**, per la **necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p.**, quando vi sia richiesta di parte e l'urgenza sia riconosciuta dal giudice procedente; in tali casi, ove possibile, l'udienza si svolge con le modalità di cui all'art. 83, co. 12 *quater* d.l. n. 18/2020;
 - g. procedimenti i cui **termini di prescrizione massimi** maturino nei sei mesi successivi al 30 giugno 2020, tenuto conto delle proroghe previste sino all'11 maggio 2020 dalla vigente normativa emergenziale e quando vi sia costituzione di parte civile;
 - h. procedimenti fissati per la **trattazione di reclami ex art. 410 bis c.p.p.** e di **appelli** avverso le sentenze dei Giudici di Pace che non richiedono la presenza delle parti (i primi) o che richiedono la presenza del solo P.M. e dei difensori (i secondi);
 - i. **procedimenti per i quali non debba svolgersi attività istruttoria**, essendo, pertanto, prevista unicamente la presenza delle parti e dei difensori, con riguardo a
 - 1) quelli in **udienza preliminare**;
 - 2) quelli che vengono per la **prima udienza** dibattimentale e relativamente ai quali si debba decidere in ordine alle questioni preliminari e/o all'ammissione delle prove;

- 3) quelli che vengono esclusivamente per la **discussione**;
- 4) quelli per i quali sia stata formulata richiesta di **giudizio abbreviato** non condizionato o condizionato meramente all'acquisizione documentale, anche se il giudizio abbreviato non sia stato ancora ammesso;
- 5) quelli che vengono per **applicazione della pena su richiesta**;
- 6) quelli per i quali i difensori di tutti gli imputati ed il pubblico ministero abbiano dichiarato il **consenso all'utilizzo degli atti di indagine** contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o nel fascicolo del difensore, con rinuncia all'escussione di tutti i testi;
- 7) procedimenti nei quali sia stata formulata **istanza ex art. 464 bis c.p.p.**;
- 8) procedimenti per i quali, in generale, non debba procedersi ad esame di testi o consulenti;
- 9) procedimenti per i quali sia possibile celebrare l'udienza mediante **collegamento da remoto**, con le modalità di cui all'art. 83 commi 12 e 12 bis d.l. 18/2020 e di cui al punto 6) del presente decreto.
- 10) **Procedimenti di prevenzione** inerenti richieste di revoca e aggravamento delle misure personali in atto;
- 11) **Procedimenti ex art. 23 d. lg.s. n. 159/2011** in esito alla esecuzione del sequestro;
- 12) Ogni altro procedimento che, a giudizio del giudice, presenti caratteri di effettiva urgenza.

30.1 - Nel contesto di una opportuna gradualità della ripresa dell'attività giudiziaria, i presidenti di sezione e il coordinatore dell'Ufficio gip ovvero il giudice procedente o il presidente del Collegio valuteranno la **necessità di rinviare** anche a breve quei processi che, pur rientranti nel novero di quelli da trattare, non consentano di rispettare appieno le regole di distanziamento prescritte dalla vigente normativa emergenziale per numero di imputati e/o di difensori o per ogni altra circostanza anche di carattere logistico, ovvero per consentire la rimodulazione anche oraria dei procedimenti fissati o predisporre utilmente i collegamenti da remoto di cui al punto 31.

30.2 - Analogamente, in caso di **rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale**, il giudice o il presidente del Collegio valuterà se tale attività sia compatibile con le esigenze di tutela della salute prima evidenziate.

30.3 - Di tali rinvii dovrà essere data **comunicazione** al presidente del tribunale.

30.4 – Nei casi sub 30.1, 30.2 e 30.3, per i procedimenti differiti a norma dell'art. 83, co. 9, d.l. n. 18/2020, il **corso della prescrizione** e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-*bis*, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo del rinvio e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

31. In tutti i casi in cui si debba celebrare l'udienza, il giudice avrà, comunque, cura:

a) di **fissare un numero di procedimenti** tale da evitare sovraffollamento e da garantire adeguato distanziamento sociale, rinviando quelli in eccesso, anche d'ufficio e fuori udienza, con le modalità di cui sopra;

b) di **fissare, ove possibile, orari differenziati**, che saranno comunicati tempestivamente ai difensori con le modalità di cui sopra e, comunque, mediante affissione di avviso fuori dall'aula di udienza;

31.1 - Nei casi suddetti, il giudice o la rispettiva cancelleria daranno tempestiva comunicazione al competente Nucleo di Carabinieri perché sia assicurato il servizio di assistenza alle udienze.

31.2 - Il Dirigente amministrativo, d'intesa con questa Presidenza, verificherà eventuali criticità logistiche segnalate dai presidenti di sezione, per attuare ogni possibile soluzione.

32. Quanto alle **udienze mediante collegamento da remoto** (art. 83 commi 12 e 12*bis* d.l. 18/2020), si osserva quanto segue.

32.1 - In tutti i casi in cui si debba tenere **udienza con imputato o indagato detenuti e non rinuncianti**, la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), ai sensi dell'art. 83, comma 12 del d.l. 18/2020 mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, con gli strumenti già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, anche al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 146 bis disp. att. cpp. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero il programmi *Microsoft Teams*, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che consentono la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (forze dell'ordine ed avvocati). Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con **modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio** e l'effettiva parte-

cipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito.

32.2 – Analogamente si provvede, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere) ai sensi dell'art. 83, co. 12 *bis* d.l. n. 18/2020 per le **udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti.**

32.3 - Nei predetti casi, le parti private (tra cui l'imputato che, se libero o sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere ex art. 83, co. 12 bis d.l. cit.) partecipano a distanza esclusivamente dalla medesima postazione da cui si collega il rispettivo difensore; gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, partecipano da postazioni installate presso gli Uffici di appartenenza; i consulenti e i periti, partecipano dai rispettivi studi professionali.

Il cancelliere partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma. 2, c.p.p. o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483 comma 1, c.p.p.

32.4 - Ai fini di quanto sopra, prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione **giorno, ora e modalità di collegamento.**

I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti che partecipano all'udienza da remoto dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

32.5 - In caso di **custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284**, comma 1, c.p.p., la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche **dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria** attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tali ipotesi l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.

Tuttavia, quando si procede per reato commesso in danno delle Forze dell'Ordine e l'arrestato, ai sensi dell'art. 558 commi 4bis e 4 ter c.p.p., sia stato condotto in una struttura idonea nella disponibilità della polizia giudiziaria, il giudizio di convalida si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie.

32.6 - Nei **giudizi per convalida ed eventuale direttissima** la Polizia Giud-

ziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica PEO della Procura della Repubblica (indicati nel citato protocollo) il decreto di presentazione e tutti gli atti acquisiti e necessari per la formazione del **fascicolo del pubblico ministero**, completi anche delle indicazioni dei recapiti telefonici e di posta elettronica (PEO o PEC) del difensore nominato, in formato PDF (in risoluzione 200 DPI).

La **Procura della Repubblica**, acquisiti i certificati penali e pendenti, provvederà alla iscrizione in SICP e alla digitalizzazione del fascicolo completo dell'atto di presentazione dell'arrestato per il giudizio direttissimo. Procederà quindi all'inoltro, via PEO o PEC (assicurando in ogni caso contatti telefonici per garantire inoltro e ricezione) del fascicolo digitale alla cancelleria del giudice del dibattimento.

Nel **decreto di presentazione** saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli uffici di PG presso cui sarà eventualmente attivata la videoconferenza, nonché l'indicazione della necessità di un interprete e della avvenuta convocazione.

Gli atti digitalizzati verranno inoltre inviati dalla Procura della Repubblica, via e-mail al difensore all'indirizzo PEO o PEC da questi indicato (anche in questo caso con verifica della effettiva ricezione).

La Cancelleria del Tribunale provvederà a formare **fascicolo cartaceo**, contenente gli atti trasmessi digitalmente, che dovrà essere presentato al giudice.

32.7 - Per ciò che concerne l'**udienza di convalida dell'arresto o del fermo e interrogatorio di garanzia**, e salvo impossibilità tecnica (nel qual caso si procederà secondo le regole ordinarie), svolti ai sensi dell'art. 391 c.p.p., nel caso in cui l'indagato sia detenuto **in carcere** si tengono sempre utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione **degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari**, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero il programma Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che lo stesso consente la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (avvocati).

32.8 – Nell'ipotesi in cui l'indagato sia soggetto agli **arresti domiciliari** o sottoposto a misura personale non custodiale, ovvero nel caso in cui l'arrestato sia stato condotto in uno dei luoghi di cui all'art. 284 c.p.p., ai sensi del quinto comma dell'art. 386 c.p.p., l'**udienza di convalida o l'interrogatorio di garanzia** si svolgeranno, come da protocollo, con presenza del detenuto presso gli uffici di PG competenti, indicati dal giudice precedente.

32.9 - Al fine di garantire alla persona detenuta, internata, arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare il **diritto ad avere colloqui privati e riservati con il proprio difensore**, le parti si impegnano a garantire una linea telefonica fissa o mobile, con la quale l'indagato/imputato potrà colloquiare con il suo difensore in maniera riservata, senza alcuna interferenza.

32.10 - Il **difensore della persona detenuta**, internata, arrestata o sottoposta a misura cautelare, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto o fermo, di fissazione dell'interrogatorio o dell'udienza, dovrà essere informato delle modalità di svolgimento dell'attività processuale, le quali dovranno essere specificate nell'avviso del giudice avente ad oggetto l'attività e dovrà dichiarare, in tempo utile per l'inserimento nel verbale di arresto, come intenda partecipare al rito e, quindi, scegliere se partecipare alle udienze ed agli atti sopra indicati presso il Tribunale, presso l'idonea struttura nella disponibilità della polizia giudiziaria, nella quale è stato condotto il suo assistito, ovvero attraverso collegamento audiovisivo da remoto, con esclusione della partecipazione dal carcere.

In caso di **arresto o fermo**, di tale scelta la **polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale**.

In caso di **interrogatorio di garanzia**, la scelta dovrà essere operata entro 24 ore dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'atto, fatta salva la diversa indicazione temporale contenuta nell'avviso.

In caso di **diversa udienza**, la scelta del difensore dovrà essere operata **nel termine di 24 ore dalla ricezione dell'avviso del giudice** con il quale egli è informato delle peculiari modalità di svolgimento dell'udienza, fatta salva la diversa indicazione temporale contenuta nell'avviso. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, nei termini sopra indicati o in quelli specificati nell'avviso, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza; il COA e la Camera Penale raccomanderanno ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto per ragioni di sicurezza sanitaria.

32.11 - Nel caso di partecipazione da remoto, il difensore dovrà indicare **l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO)**, cui dovrà essere inviato il link per la partecipazione alla riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.

32.12 - In caso di **mancata comparizione del difensore**, il giudice provvederà alla **nomina di difensore d'ufficio**, che comparirà tempestivamente in udienza o comunicherà immediatamente se intende partecipare da remoto, indicando, in tal caso, l'indirizzo di posta elettronica cui dovrà essere comunicato

il link per l'ingresso nella riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.

32.13 - Il **pubblico ministero** con congruo anticipo se parteciperà all'udienza presso l'aula del tribunale ovvero con collegamento a distanza; in tal caso, l'ufficio di procura comunicherà alla cancelleria del tribunale l'indirizzo di posta elettronica istituzionale del PM togato, per la partecipazione alla udienza virtuale, ovvero l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) cui dovrà essere inviato il link per l'ingresso nella riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.

32.14 - Il **tecnico fonico e l'interprete** eventualmente presenti prenderanno parte all'udienza o all'interrogatorio dall'aula del Tribunale.

32.15 - Il giudice darà atto a **verbale** delle peculiari modalità di effettuazione dell'udienza o dell'interrogatorio con la partecipazione a distanza.

32.16 - Nel corso dell'udienza o dell'interrogatorio le parti potranno produrre **documenti** ed avanzare **istanze** mediante la *chat* attiva sulla stanza virtuale dell'applicativo Teams o attraverso posta elettronica diretta alla cancelleria dell'ufficio del giudice procedente.

32.17 - E' fatta salva ogni diversa disposizione che verrà concordata in sede di disponenda proroga del Protocollo prima citato, alla luce delle norme vigenti.

G) Cancellerie e accesso al pubblico

33. Per ciò che concerne l'attività di **cancelleria**, visto l'art. 83 commi 6 e 7 lett. a), b) e c) d.l. 18/2020, il Dirigente, i Direttori Amministrativi ed il Dirigente UNEP provvederanno, d'intesa con questa presidenza, a rimodulare i progetti di lavoro agile e le turnazioni in atto, in funzione della progressiva ripresa delle attività giurisdizionali, a decorrere dal 12 maggio 2020, nel rispetto delle primarie esigenze di tutela della salute, ma garantendo la tempestiva accettazione di tutti i depositi dei difensori nonché i provvedimenti dei giudici (ad esempio, nel settore civile quanto alle modalità di svolgimento dell'udienza a trattazione scritta o a distanza).

Specifiche esigenze in relazione alla peculiarità di alcuni Ufficio (es. riesame e gip/gup) potranno essere evidenziate dai presidenti/coordinatori delle sezioni.

34. Il Dirigente valuterà anche la possibilità di predisporre uno o più **front office** nell'atrio del Tribunale e/o in altra zona, onde limitare gli accessi alle cancellerie. L'erogazione dei servizi da parte del servizio di *front-office* sarà disciplinata con appositi decreti organizzativi del Dirigente e dei Direttori Amministrativi, garantendo l'espletamento di tutti i servizi non sospesi e di quelli, comun-

que, urgenti.

35. In ogni caso l'**accesso del pubblico**, qualificato e non qualificato, quando consentito per specifici motivi, è attuato in maniera contingentata, tale da evitare assembramenti e di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza.

D'intesa con la Corte di appello e la Procura Generale nonché la Procura della Repubblica verranno individuate più specifiche regole di ingresso.

36. Gli utenti che accedono nei locali del Tribunale sono invitati **a indossare mascherina di protezione individuale.**

H) Tirocinii formativi.

37. I tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013, alla luce della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 186/VV/2020 dell'11 marzo 2020 e di quanto stabilito dalla Commissione Tirocinii formativi, sono esonerati sino al 30 giugno 2020 dalla presenza in Tribunale, proseguendo il tirocinio da remoto, interloquendo anche via mail con i rispettivi magistrati affidatari, secondo le indicazioni dagli stessi impartite, con eventuali concordate brevi presenze in Ufficio, per continuare a svolgere tutte quelle attività del mansionario compatibili con tali emergenziali modalità.

I) Ufficio del giudice di pace.

38. Per le ulteriori specifiche esigenze dell'Ufficio del giudice di pace si provvederà con separato decreto integrativo, previa proposta dell'Ufficio di coordinamento diretto dal presidente della prima sezione civile.

L) Misure di igiene e profilassi.

39. Quanto alle **misure di igiene e profilassi**, si rinvia a quanto statuito sul punto nel decreto presidenziale 23 marzo 2020, n. 16 e successive integrazioni.

La segreteria provvederà a comunicare il presente decreto a tutti i soggetti in indirizzo e a pubblicarlo sul sito istituzionale del Tribunale, nonché ad affiggerlo nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario, allegando:

- a) Protocollo per le udienze civili;
- b) Protocollo per le udienze penali;
- c) Recapiti Forze dell'Ordine.

Il Presidente del Tribunale f.f.

Giuseppe Minutoli





**TRIBUNALE DI MESSINA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA**

**PROTOCOLLO
PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA
- art. 83, co. 7, lett. h), d.l. 18/2020 -
E TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
- art. 83 co. 7, lett. f), d.l. 18/2020 -**

Il Presidente del Tribunale di Messina,
il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Messina,
il Procuratore della Repubblica di Messina,

Letto l'art. 83, co. 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; (...) h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

letta la Delibera del CSM 26 marzo 2020, con allegate le bozze di Protocolli da concordare con l'Ordine degli Avvocati, per individuare soluzioni condivise anche con il DGSIA;

Sentiti i presidenti delle sezioni civili e del lavoro,
sentito il Presidente della Corte di Appello,
convergono quanto segue.

A) Quanto all'udienza a trattazione scritta

Attività preliminari all'udienza

1) Il giudice, quando dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. h del D.L. n. 18/2020, provvede con decreto telematico, assegnando termine sino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza a trattazione scritta (fatti salvi casi di urgenza) per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare ai difensori delle parti costituite e, laddove previsto, al Pubblico Ministero, il provvedimento di assegnazione dei termini per le note almeno quindici giorni prima (fatti salvi casi di urgenza) e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) poiché la stessa norma prevede il suddetto deposito quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*;

4) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 1) note scritte, da denominarsi "*note di trattazione scritta*" (o dicitura similare), contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, di lunghezza non superiore a due pagine, con indicazione iniziale dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i.; richieste istruttorie), anche con espresso rinvio a quelle già formulate in un atto già depositato;

L'udienza e la decisione

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione del provvedimento di cui al punto 1) a cura della cancelleria e provvede in udienza o fuori udienza; in quest'ultimo caso, l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento; se con lo stesso il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

Il mancato deposito delle note scritte di cui al punto 1) verrà valutato ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.

6) Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

7) Nel caso di udienza di prima comparizione, se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente dopo i predetti termini e risulta accettata la sua costituzione, il giudice rinvia la trattazione della causa, ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.

8) Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato (al fine della remunerazione) dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici e dei verbali redatti ai sensi del punto 5).

B) Quanto all'udienza da remoto

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

1) Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che verrà comunicato dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero se è prevista la sua partecipazione, con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

Nel caso in cui si verificano esigenze di particolare urgenza (da valutare in maniera rigorosa) e non sia possibile utilizzare i mezzi sopra indicati, si provvederà all'invio del link tramite pec da parte del cancelliere o del giudice.

La comunicazione al Pubblico Ministero avverrà tramite Consolle civile P.M alla cancelleria Affari civili della Procura, la quale tempestivamente indicherà il nominativo di P.M: designato in caso di partecipazione necessaria.

2) Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti (rinvio ex art. 181/309 cpc).

3) Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno sempre mediante difensore, accedere al fascicolo informatico anche solo mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4) I procuratori delle parti o i professionisti tenuti a comparire (ad esempio curatori fallimentari o custodi) depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

5) I Consigli dell'Ordine solleciteranno i propri iscritti a comunicare anche in maniera informale (es. mediante indicazione nei propri scritti difensivi) un recapito cellulare e un indirizzo mail per il fine suindicato; in caso di delegato che parteciperà all'udienza in sostituzione, a voler indicare anche l'indirizzo email ed il recapito di quest'ultimo.

6) Verrà predisposto dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSIA/CNF" un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui al punto 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile.

In attesa della predisposizione di detti Modelli, il RID, coadiuvato dai Magrif, predisporrà un adeguato modello che verrà fornito a tutti i giudici togati e onorari del distretto.

7) Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati anche al fine di consentire agli avvocati di poter gestire eventuali altre udienze telematiche fissate, avendo cura gli avvocati di comunicare in cancelleria l'eventuale coincidenza con altra udienza.

8) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

9) Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

10) L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".

Nel verbale di udienza il giudice:

- a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza nel corso del collegamento (che avverrà preferibilmente non dal Tribunale fatta salva comunque la possibilità del Giudice di collegarsi dall'Ufficio), di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori); il Pubblico Ministero si collegherà dall'Ufficio di Procura e garantirà preferibilmente la connessione tramite LAN
- b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- c. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

11) Il giudice, i procuratori delle parti e le parti stesse, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "console d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;

12) La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; il Pubblico Ministero potrà esibire atti da produrre e regolarizzare il deposito che avverrà successivamente a mezzo Console civile PM, utilizzando lo strumento "parere" con allegazioni.

13) In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

14) Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; darà anche lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in console nel corso dell'udienza stessa.

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva

difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

15) Nel caso di **udienza collegiale**, gli adempimenti suindicati verranno curati dal giudice relatore e, nel giorno della udienza, tutti i componenti del Collegio si collegheranno ed il verbale sarà redatto dal giudice relatore sulla propria consolle che, al fine del deposito, lo invierà in controfirma al Presidente.

16) Al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:


- a. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
- b. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
- c. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT;
- d. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

Messina, 20 aprile 2020


Il Presidente del Tribunale f.f.
di Messina



Il Procuratore della Repubblica
di Messina



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina





PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

**SVOLGIMENTO A DISTANZA DI UDIENZE PENALI ED
INTERROGATORI**

Protocollo di intesa

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina

Tribunale di Messina

Ordine degli Avvocati di Messina

Camera Penale di Messina "P. Pisani – G. Amendolia"

Camera Penale di Messina "Erasmus da Rotterdam"

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA

"Erasmus da Rotterdam"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020);

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020);

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

Viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

Visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

Considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Visto il provvedimento direttoriale di individuazione dei programmi per lo svolgimento delle udienze penali e civili n. 3413 del 10 marzo 2020 pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia;

Rilevato che in detto provvedimento si prevede, quanto alle udienze penali:

Art. 3 (Svolgimento delle udienze penali)

Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA

"Erasmus da Rotterdam"

18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento (e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia) laddove non sia necessario garantire la fonìa riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Richiamate le precedenti direttive e le disposizioni successivamente emesse;

Vista la necessità di intervenire al fine di tutelare la salute pubblica e nel contempo garantire la continuità delle attività giurisdizionali e amministrative

Premesso che gli Uffici e gli organismi di rappresentanza firmatari del presente Protocollo concordano sulla preminente esigenza di garantire, nel rispetto dei diritti della difesa e delle fondamentali esigenze di tutela della salute pubblica nella presente situazione di emergenza, lo svolgimento delle attività essenziali non sospese, segnatamente interrogatori, udienze e procedimenti con detenuti, a mezzo dell'utilizzo dei collegamenti a distanza, secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia;

Premesso che le indicazioni di cui all'art. 3 sopra citato si riferiscono anche alle udienze camerali di convalida dell'arresto e del fermo, nonché ai procedimenti di convalida e susseguente giudizio per direttissima in caso di arresto in flagranza;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Messina, in raccordo con le forze di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio, hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

Si conviene quanto segue.

- **Indicazioni generali.**

Le udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al Gip, le udienze con rito per direttissima, nonché gli interrogatori di garanzia a seguito di esecuzione di misure cautelari e gli interrogatori del P.M. a seguito di richiesta ex art. 415 bis c.p.p. da parte di soggetti detenuti che abbiano richiesto la trattazione del procedimento, saranno svolti in videocollegamento con il ricorso privilegiato, ove possibile, alla videoconferenza o, in alternativa, mediante utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione e la videoconferenza con applicativo "Microsoft TEAMS", fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile, mediante invito, da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine e l'Avvocatura".

La Cancelleria del Giudice Procedente stabilisce il collegamento attraverso la piattaforma "Microsoft TEAMS", creando apposita **stanza virtuale**, ove saranno presenti ritualmente il Giudice, il Cancelliere ed a cui saranno invitati, a secondo degli atti, il **Pubblico Ministero l'indagato, il difensore nominato in atti, di fiducia o d'ufficio, e, laddove previsto, gli operanti di polizia giudiziaria**, gli addetti al servizio di fonoregistrazione e l'interprete.

Si precisa che Giudice e cancelliere dovranno partecipare alla stanza virtuale anche da unica postazione che comporterà, comunque, la loro rituale presenza in ufficio, così come per il Pubblico Ministero.

Il difensore potrà avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito, assicurati mediante utilizzo di fonia telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

Alla firma del presente protocollo, risultano **attivati i collegamenti telematici** con la Questura di Messina, il Comando Provinciale Carabinieri, il Comando Guardia di Finanza nei luoghi di cui all'allegato elenco, che potrà essere successivamente implementato, con la Casa Circondariale di Barcellona P.G. e con la Casa Circondariale di Messina Gazzi, quest'ultima altresì attrezzata per la **videoconferenza ex art. 146 bis Disp. Att.** A quest'ultimo riguardo, il Giudice, in conformità all'art. 146 bis citato e ricorrendo ragioni di urgenza ed emergenza sanitaria, designerà quale soggetto abilitato ad attestare la presenza dell'indagato in aula e la regolarità del videocollegamento un Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente alla Polizia penitenziaria della casa circondariale dalla quale si svolge la videoconferenza.

La Direzione della Casa Circondariale curerà, di concerto con i competenti organi del Dipartimento Amministrazione penitenziaria, la funzionalità del videocollegamento.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA

"Erasmus da Rotterdam"

In caso di difficoltà tecniche nel funzionamento della videoconferenza, si procederà al collegamento a distanza a mezzo degli applicativi sopra indicati.

Nell'ipotesi di rilevanti difficoltà tecniche, il Giudice potrà valutare di proseguire l'udienza secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, ad orario convenuto tra le parti processuali.

• Modalità di attuazione e svolgimento delle udienze a distanza

- Adempimenti della Polizia Giudiziaria in caso di arresto in flagranza o fermo

La Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo indicherà al difensore il **luogo nel quale l'arrestato verrà custodito** a disposizione della A.G., ovvero carcere o detenzione domiciliare in caso di convalida al G.I.P., camere di sicurezza o arresti domiciliari in caso di convalida e giudizio direttissimo, dandone espressamente atto, come di consueto, nel verbale di arresto.

In particolare, in caso di custodia dell'indagato presso uno dei luoghi di cui all'**art. 284 cpp comma II**, la P.G. indicherà al difensore il **luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto** (Caserma Carabinieri; Commissariato di P.S.; Tenenza G. di F.), presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi senza scorta in assenza di ragioni di sicurezza ostative), per celebrare l'udienza di convalida a distanza.

La persona arrestata/fermata/interrogata, **se detenuta in carcere**, sarà presente in videocollegamento direttamente dall'istituto penitenziario attrezzato per la videoconferenza ai sensi dell'art. 146 bis Disp. Att. come sopra indicato. Resta ferma la facoltà del Giudice di valutare, in caso di più arrestati detenuti in carcere, la congruità del ricorso al videocollegamento rispetto ai tempi richiesti per la convalida.

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà **chiedere al difensore di comunicare, tempestivamente, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail ordinario** (non PEC) al quale verrà inviato l'invito come ospite alla c.d. stanza virtuale.

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà chiedere al difensore come costui intenda partecipare al rito: se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove sia noto e lo consenta l'arrestato - il nominativo e il recapito di **uno o più familiari dell'arrestato**, in modo da permettere a costui di poterli eventualmente contattare.

La polizia giudiziaria, infine, dovrà comunicare il proprio **numero telefonico ed il proprio indirizzo e-mail ordinario**, al quale verrà inviato l'invito come ospite alla c.d. stanza virtuale.

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo dovrà indicare e dare espressamente atto nel verbale di arresto/fermo di tutti i dati sopra indicati (luogo nel quale l'arrestato viene custodito; luogo ove avverrà, per costui, il collegamento da remoto - luogo più vicino attrezzato per la videoconferenza o casa circondariale); indicazione del difensore di fiducia o di ufficio; numero telefonico ed indirizzo e-mail ordinario (non PEC) del difensore di fiducia; modalità con cui il difensore intende partecipare al rito se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio.

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo trasmetterà tempestivamente al portale N. d R. - atti urgenti della Procura della Repubblica di Messina il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto/fermo. In caso di malfunzionamento del Portale o scadenza dei certificati, la P.G. procederà come da direttive già impartite all'invio urgente su indirizzi alternativi dell'Ufficio.

Procederà analogamente a trasmettere tali atti, sia in formato PDF che in formato WORD, all'indirizzo email del Pubblico ministero di turno ed altresì alla Segreteria assistenza magistrati al seguente indirizzo: **centroassistenzamagistrati.procura.messina@giustizia.it** o, **per quanto riguarda i procedimenti D.D.A. : dda.messina@giustizia.it**.

- **Adempimenti del difensore e comunicazioni**

Come sopra indicato, la Polizia Giudiziaria comunicherà al difensore il luogo ove l'arrestato verrà custodito e, nei casi di custodia in uno dei luoghi di cui all'art. 284 c.p.p., comunicherà anche il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, presso cui l'arrestato sarà condotto o potrà essere autorizzato a recarsi per partecipare all'udienza di convalida da remoto; a seguito di ciò, **il difensore dovrà dichiarare tempestivamente e comunque in tempo per l'inserimento nel verbale di arresto, come intenda partecipare al rito:** se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio; di tale scelta sarà dato atto a verbale. In caso di



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA

"Erasmus da Rotterdam"

mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si intenderà effettuata per la partecipazione in Tribunale.

A richiesta della polizia giudiziaria per come sopra indicato, il difensore dovrà **comunicare, tempestivamente e comunque in tempo per l'inserimento nel verbale di arresto, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail ordinario** (non PEC) al quale verrà inviato l'invito come ospite alla c.d. stanza virtuale.

In caso di nomina di più di un difensore, **il collegamento avverrà presso gli studi legali separatamente**, sino al numero previsto di due difensori nominati.

La polizia giudiziaria, altresì, comunicherà al difensore – ove sia noto e lo consenta l'arrestato - il nominativo e il recapito di **uno o più familiari dell'arrestato**, in modo da permettere a costui di poterli eventualmente contattare.

- Adempimenti del Pubblico Ministero

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà, mediante importazione dal "Portale NDR", alla iscrizione ed alla consueta formazione del fascicolo delle indagini preliminari.

Il Pubblico Ministero, nel proprio atto (presentazione dell'imputato al giudice con rito direttissimo, richiesta di convalida, etc.), dovrà riportare tutti i dati già indicati dalla P.G. precedente (luogo nel quale l'arrestato viene custodito; luogo ove avverrà, per costui, il collegamento da remoto - luogo più vicino attrezzato per la videoconferenza o casa circondariale di Gazzi -; indicazione del difensore di fiducia o di ufficio; numero telefonico ed indirizzo e-mail ordinario (non PEC) del difensore di fiducia; modalità con cui il difensore intende partecipare al rito - se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio -).

La segreteria del Pubblico Ministero provvederà alla trasmissione e deposito del fascicolo alla cancelleria dell'Ufficio GIP, o alle cancellerie dell'ufficio dibattimento in caso di giudizio direttissimo, sia materialmente (in forma cartacea), sia in via telematica, agli indirizzi email che saranno comunicati, scaricando gli atti da Portale NDR o dalla email trasmessa dalla P.G. per come sopra indicato. La trasmissione avverrà al più presto ed in tempi compatibili con i ristretti orari di "presidio" previsti dagli uffici.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

La segreteria del Pubblico Ministero, altresì, procederà con la medesima tempestività ad inviare gli atti per via telematica anche al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail ordinario - non PEC - dallo stesso difensore in precedenza indicato).

Al riguardo, il difensore dovrà fornire nel corso dell'udienza la conferma della ricezione degli atti.

In caso di malfunzionamento PEC, potrà essere utilizzata la piattaforma di condivisione documentale Teams che consente l'esame degli atti appena stabilito il collegamento, con termine assegnato dal Giudice per l'esame degli atti compatibilmente con i tempi urgenti di convalida.

Nella richiesta di convalida al G.I.P. o nel decreto di presentazione per convalida e giudizio direttissimo, verrà indicato il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato; l'indirizzo di posta elettronica del Pubblico Ministero e della Segreteria Assistenza; l'indirizzo di posta elettronica ed il contatto telefonico del luogo ove varrà attivato il collegamento da remoto; l'indirizzo di posta elettronica ed i recapiti del difensore; sarà inoltre indicato se sia necessaria la presenza di un interprete e per quale lingua.

- Adempimenti del Giudice

Il giudice che procede, nel suo ufficio e con l'ausilio del cancelliere, stabilirà il collegamento attraverso la piattaforma "Microsoft TEAMS", creando apposita "stanza virtuale". Alla stanza virtuale saranno invitati dal giudice che procede e dal cancelliere: l'arrestato che si trovi presso la P.G. in uno dei luoghi attrezzati per il videocollegamento e che parteciperà mediante il collegamento attivato presso la Casa Circondariale ovvero dalla stessa P.G. in caso di arresti domiciliari e/o giudizio direttissimo; il P.M. che parteciperà dal proprio ufficio, il difensore nominato in atti - mediante gli indirizzi di posta elettronica rispettivamente indicati al momento dell'arresto; sarà inoltre invitata la Polizia Giudiziaria anche in qualità di teste nei giudizi direttissimi, mentre l'addetto alla fonoregistrazione o stenotipia laddove previsto potrà essere in aula unitamente a Giudice e cancelliere.

Ricevutane comunicazione dal pubblico ministero nei modi sopra indicati, il giudice che procede, a mezzo della cancelleria notificherà avviso di fissazione con espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso; indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato viene custodito ed il luogo ove avverrà, per quest'ultimo, il collegamento da remoto.

Nel caso in cui sia necessaria la presenza di un interprete per l'arrestato, essa sarà tendenzialmente assicurata mediante presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato stesso.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA

"Erasmus da Rotterdam"

Dovrà essere consentito all'interprete, se necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra avvocato ed arrestato.

Il Giudice, a mezzo della cancelleria ed in sede di comunicazione dell'avviso di fissazione, dovrà avvertire anche telefonicamente, le parti delle modalità di collegamento, del luogo e dell'orario, con la massima tempestività compatibile con i tempi urgenti di convalida.

Laddove non vi sia difensore di fiducia, verrà in ogni caso garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati ed individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel rispetto dell'art. 29 Disp. Att. C.p.p. In tal caso le comunicazioni avverranno via PEC e PEO agli indirizzi dichiarati e di cui all'elenco difensori di ufficio

Il pubblico ministero parteciperà da remoto, mediante collegamento dal suo ufficio con Microsoft Teams; nel caso di V.P.O. delegato alla partecipazione all'udienza, costui parteciperà da postazione in remoto, collocata nell'Ufficio di Procura ed ivi appositamente predisposta.

Il difensore avrà già scelto come intende partecipare al rito, dandone atto nel verbale redatto dalla P.G. al momento dell'arresto o fermo: se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, ovvero mediante collegamento telematico presso il suo studio.

In tale ultimo caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto telefonico con linea fissa o mobile messa a disposizione dalla P.G. del luogo di collegamento, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

La polizia giudiziaria, laddove previsto e nella ipotesi di giudizio direttissimo, parteciperà da remoto, mediante collegamento dal proprio ufficio e segnatamente dalle postazioni predisposte di cui all'allegato elenco, con l'applicativo utilizzato, cioè Microsoft Teams.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria/imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, **il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza"**, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, con adesione al presente protocollo ed in conformità alle attuali disposizioni vigenti di legge e regolamento.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

Il difensore espressamente dichiarerà a verbale l'adesione al protocollo e la rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione a distanza all'udienza (art.183 c.p.p.) , atteso che si procede con la partecipazione da remoto "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19.

Nel caso di udienza camerale, atteso il disposto di cui all'art. 127 comma 6 c.p.p., per cui l'udienza debba svolgersi "senza la presenza del pubblico", il Giudice richiederà al difensore una esplicita **dichiarazione a verbale sull'assenza di soggetti estranei all'udienza.**

Il difensore e l'arrestato potranno anche durante l'udienza previa autorizzazione del Giudice, consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p.

Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo e la contemporanea visibilità del giudice e di tutte le parti processuali, secondo le modalità della piattaforma Microsoft Teams.

Qualora si renda necessario, al solo fine di rendere più stabile la connessione in caso di evidenti problemi tecnici, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivano temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.

Resta salva la facoltà dei difensori in caso di necessario intervento immediato di attivare il microfono o scrivere via chat che si intende interloquire, chiedendo la parola.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

Di tutto quanto avvenuto nel corso della videoconferenza e dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel **verbale di udienza; il verbale sarà sottoscritto dal Giudice e dal cancelliere e ad esso sarà in seguito allegata la registrazione, ove disposta per gli atti ritenuti necessari; il cancelliere darà atto nel verbale che le altre parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale**, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p..

L'addetto al servizio stenotipia o fonoregistrazione in caso di udienza per direttissima curerà l'attivazione dell'audio-registrazione laddove disposta dal Giudice dalla funzione prevista in stanza virtuale e da questa estrapolerà supporto informatico e trascrizione; la **registrazione della videoconferenza in tal caso verrà archiviata** nell'applicazione "streaming" della "stanza virtuale" e verrà trascritta dal servizio di stenotipia.

Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA

"Erasmus da Rotterdam"

rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante condivisione in "stanza virtuale" ovvero, in caso di malfunzionamento della piattaforma "Teams", con trasmissione per posta elettronica agli indirizzi specificati. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo ed immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" in Teams, non potendo ivi permanere, non trattandosi di costituzione di fascicolo telematico ma di consultazione in corso di udienza.

• **Modalità di attuazione e svolgimento degli interrogatori di garanzia e degli interrogatori a seguito di richiesta ex art. 415 bis c.p.p. da parte di soggetti detenuti.**

Le modalità sopra indicate saranno applicate in quanto compatibili anche in occasione degli interrogatori di garanzia tenuti, nel periodo indicato, dinanzi al GIP nei confronti di imputati detenuti e/o in stato di custodia cautelare, nonché agli interrogatori innanzi al P.M. a seguito di richiesta ex art. 415 bis c.p.p. da parte di soggetti detenuti, con le seguenti precisazioni:

- **Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto alla misura della custodia in carcere:** si procederà al collegamento in videoconferenza per come sopra indicato; nell'avviso di fissazione di interrogatorio, il Giudice per le Indagini Preliminari fornirà, in quanto compatibili, tutte le indicazioni già previste con riguardo all'avviso di fissazione di udienza di convalida;
- **Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari:** stante l'equiparazione legale di tale misura a quella della custodia cautelare in carcere (art. 284, 5 comma, c.p.p.) si procederà come sopra indicato in relazione ai soggetti in stato di arresto, sostituito il luogo di detenzione con gli uffici di PG precedenti e/o territorialmente competenti dotati di collegamento da remoto, secondo l'allegato elenco. Nell'avviso di fissazione di interrogatorio, il G.I.P. indicherà il luogo ove l'indagato dovrà essere condotto o potrà essere autorizzato a recarsi per espletare l'incombente. L'avviso al difensore conterrà tutte le indicazioni già previste in merito ai collegamenti da remoto e sopra illustrate;



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

- **Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto a misura cautelare coercitiva non custodiale:** pur in assenza di espressa previsione di collegamento da remoto per tali pur indifferibili incombenti (stante il restrittivo disposto di cui all'art. 83, comma, 12 DL 17/3/2020 n. 17), si conviene tra le parti che anche tale atto sia espletato a mezzo collegamento da remoto, con le medesime modalità previste per l'interrogatorio di garanzia di soggetto che si trovi agli arresti domiciliari. Al riguardo, l'avviso di fissazione di interrogatorio indicherà il luogo ove l'indagato dovrà recarsi per l'interrogatorio di garanzia e segnatamente uno dei luoghi indicati dalla P.G. e di cui all'allegato elenco; conterrà la delega alla Polizia Giudiziaria per attivare il collegamento a mezzo link che sarà indicato secondo le modalità già illustrate. Il difensore, cui parimenti il link sarà inviato, dichiarerà a verbale l'adesione al presente protocollo e la rinuncia ad ogni eccezione in merito alla partecipazione a distanza.
- **Interrogatorio del Pubblico Ministero a seguito di richiesta ex art. 415 bis da parte di soggetti detenuti che chiedano la trattazione del procedimento:** il Pubblico Ministero procederà in videoconferenza con collegamento da remoto, con le medesime modalità previste per il Giudice. Nell'invito a presentarsi o nell'avviso di fissazione di interrogatorio, da trasmettere telematicamente e notificare alla struttura carceraria, al detenuto ed difensore di fiducia o d'ufficio, sarà specificato che si procederà con collegamento da remoto e sarà indicato il link da utilizzare per l'ingresso nella "stanza virtuale", con delega alla Polizia penitenziaria di attivare il collegamento e di presenziare attestando l'identità dell'indagato, secondo il disposto di cui all'art. 146 Disp. Att. c.p.p. Il difensore che preferisca presenziare unitamente al proprio assistito presso la struttura carceraria, dovrà farlo presente tempestivamente e dotarsi dei dispositivi di sicurezza necessari e ritenuti idonei dalla Casa Circondariale per l'ingresso, attesa l'evidente esigenza di tutela della salute pubblica. In ogni caso il difensore potrà collegarsi dal proprio studio legale o da altro luogo, dando atto a verbale dell'assenza di pubblico estraneo, a mezzo di qualsiasi hardware (anche mobile) idoneo all'utilizzo di Teams.

Rimane ovviamente fermo il rispetto dei termini previsti per il compimento degli atti, nelle ipotesi di procedimenti non sospesi.

Laddove la legge preveda, in relazione agli interrogatori di cui sopra, la specifica trasmissione di atti al difensore, si procederà con invio a mezzo PEC, previa rituale richiesta di copia e pagamento dei diritti di legge.

Il pagamento dei diritti potrà avvenire per via telematica laddove vengano realizzate dalle parti del presente protocollo le condizioni tecniche di adesione al Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA

"Erasmus da Rotterdam"

• **Efficacia**

Si premette che l'adesione al presente protocollo è su base volontaria, fondato sulla eccezionale situazione di emergenza sanitaria in atto e che resta ferma la possibilità per i difensori e per il Giudice, come già esposto, di optare per la partecipazione personale all'udienza delle parti.

Si stabilisce che le modalità di attuazione saranno necessariamente calibrate sulla diversità delle circostanze e delle problematiche che dovessero in corso di attuazione riscontrarsi, specificandosi in particolare che l'effettiva applicazione del protocollo da parte della A.G. sarà correlata alla disponibilità e/o alla configurazione delle dotazioni tecniche necessarie.

Si stabilisce l'operatività a decorrere dal 14/04/2020 e fino all'11 maggio 2020, salvo proroghe.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Ministero della Giustizia D.O.G. e D.G.S.I.A., al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente e al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Messina, ai RID Messina per il settore penale, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Messina, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale di Messina ed agli altri responsabili degli Organi di P.G. operanti nel distretto.

Messina, li

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
MESSINA

Mario Fayer

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
MESSINA

M. L.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
MESSINA

[Signature]

IL PRESIDENTE
CAMERA PENALE
"G. PISANI - AMENDOLIA"

Coli au f all'anno

IL PRESIDENTE
CAMERA PENALE
"ERASMO DA ROTTERDAM"

[Signature]



CARABINIERI

REPARTO	INDIRIZZO - EMAIL	TELEFONO
Compagnia Carabinieri Messina Centro	Via Monsignor D'Arrigo n.16 - 98122 - Messina	090-42801 090-5725902
Compagnia Carabinieri Messina Sud	S.S.1 14 Km. 6+400 - 98128 - Messina	090-633853
Compagnia Carabinieri Taormina	Piazza Vittorio Emanuele nr.4 - 98039 - Taormina	0942 - 23232
Compagnia Carabinieri Milazzo	Via Giordano Bruno nr.8 - 98057 - Milazzo	090 - 9249800
Compagnia Carabinieri Barcellona Pozzo di Gotto	Via Statale Oreto nr.50 - 98051 - Barcellona Pozzo di Gotto	090 - 9709700
Compagnia Carabinieri Patti	Corso Matteotti nr.20 - 98066 - Patti	0941 - 22500
Compagnia Carabinieri Sant'Agata di Militello	Viale Regione Siciliana nr.1 - 98076 - Sant'Agata di Militello	0941 -701100
Compagnia Carabinieri S.Stefano di Camastra	Via della Giara nr.1 - 98077 - Santo Stefano di Camastra	0941 - 331010
Compagnia di Mistretta	Via Nino Bixio nr.2 - 98073 - Mistretta	0921 -381880
Nucleo Radiomobile Messina	Via Trento nr. - 98123 - Messina	090 - 2925483



POLIZIA

REPARTO	INDIRIZZO - E-MAIL	TELEFONO
Questura di Messina Squadra Mobile	squadramobile.me@poliziadistato.it	090-366462
Questura di Messina Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Volanti	upgsp.me@poliziadistato.it	090-366322
Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando	comm.capodorlando.me@gmail.com	0941-913613
Commissariato di P.S. di Patti	comm.patti.me@gmail.com	0941-247952
Commissariato di P.S. di Sant'Agata di Militello	commsantagatamilitello.me@poliziadistato.it	0941-708016
Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto	commissariato.barcellona@outlook.it	090-9709011
Commissariato di P.S. di Milazzo	francesco.milone@poliziadistato.it	090-9230316



G. di F.

REPARTO	INDIRIZZO - EMAIL	TELEFONO
Gruppo di Messina + - Nucleo PEF di Messina - Compagnia di Taormina	NON FORNITO	NON FORNITO
Gruppo di Milazzo + - Compagnia di Milazzo - Tenenze di Barcellona P.G., - Tenenza di Capo d'Orlando, - Tenenza di Patti, - Tenenza S. Agata Militello	NON FORNITO	NON FORNITO
Tendenza di Lipari	NON FORNITO	NON FORNITO

